

Trib. Milano 20.2.2017 n. 2043

Data: 21.4.2017 17:51:59

Trib. Milano 20.2.2017 n. 2043

Concisa esposizione dei motivi della decisione

Nel presente giudizio la società attrice propone azione di risarcimento danni (in principalità per "violazione degli obblighi derivanti dalla legge o dallo statuto", in subordine "ex artt. 1175, 1176, 1218, 1710 ed anche 2043" come espressamente si legge in atti) nei confronti degli odierni convenuti in relazione ad asserite condotte di mala gestio dagli stessi poste in essere nell'esercizio delle rispettive funzioni di membri del CdA (i convenuti T., B., Z., M., L. e Z.) e del Collegio Sindacale (i convenuti C., B. e Be.).

In sede di atto di citazione l'attrice ha in particolare avanzato, nei confronti di tutti i convenuti in solido tra loro (senza alcuna distinzione in relazione alle diverse funzioni e/o periodi di carica) una richiesta risarcitoria per un importo complessivo di euro 64.131.582,79 contestando:

a) l'ingiustificata esecuzione di finanziamenti in favore delle società terze Alfa spa e Beta srl entrambe poi fallite per un danno finale complessivo stimato in euro di 4.325.790 (tenendo già conto del limitato riparto previsto in sede fallimentare), con particolare riferimento a:

a1) finanziamento a Beta in data 14.12.09 con residuo danno per euro 950.730, a2) finanziamento a Alfa spa in data 14.12.2009 con residuo danno di euro 1.905.750, a3) cauzione versata in favore di Beta in data 30.3.2009 con residuo danno per euro 1.469.310; b) la stipula di un contratto di locazione ad uso uffici con l'assunzione di costi ritenuti eccessivi, per un danno risarcibile di euro 52.000; c) l'emissione di assegni ingiustificati per euro 282.000 in favore dell'AD B. e/o persone allo stesso riferibili; d) la redazione di un bilancio di esercizio 2010 non veritiero, tale da imporre nella redazione del bilancio del successivo esercizio 2011 ingenti rettifiche con una richiesta risarcitoria espressamente quantificata "nella somma tra il valore di tutte le riserve disponibili a bilancio ed il valore del capitale sociale utilizzati per ridurre la perdita di esercizio accertata nel bilancio 2011 e pari a complessivi 59.470.944" e) la presumibile escussione futura di ingiustificate garanzie vs terzi, per un complessivo importo garantito di euro 9.670.385,32 con una richiesta risarcitoria che la parte si riservava di formulare in corso di causa a fronte di una (eventuale) escussione futura.

In causa ha spiegato intervento volontario (espressamente in termini di intervento adesivo dipendente) il liquidatore giudiziale della Gamma in liquidazione e concordato preventivo avv. Annamaria P.

Tutti i convenuti si sono ritualmente costituiti in giudizio proponendo difese di merito.

In via preliminare i convenuti T. e C. hanno eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in ragione della collocazione in Frosinone della sede "effettiva" della società;

tutti i convenuti hanno lamentato una asserita genericità delle contestazioni di controparte per quanto attiene l'indicazione di specifici addebiti loro rispettivamente rivolti, anche in considerazione del diverso arco temporale di esercizio delle rispettive funzioni (v in particolare i convenuti M., Z., Zu., B.e Be.);

i convenuti B. e C. hanno chiamato in manleva la compagnia di assicurazioni Delta, B. anche i convenuti T. e Z.;

i convenuti Be., B. e Z. hanno chiamato in giudizio la società di revisione Epsilon e, rispettivamente, le compagnie di assicurazione Zeta, Eta (oggi Theta), Iota Lambda;

Z. ha altresì formulato chiamata di terzo nei confronti del revisore N. e del dirigente di Gamma L. (investito di funzioni contabili); L. a sua volta ha formulato domanda di manleva nei confronti di Delta.

Tutti i terzi chiamati si sono ritualmente costituiti in giudizio formulando le proprie difese, in ordine sia al merito della vicenda sia al fondamento della propria chiamata in causa; L. a sua volta ha formulato domanda di manleva nei confronti della compagnia di assicurazione Delta.

Convenuti e terzi chiamati hanno contestato la legittimazione del liquidatore giudiziale P.

all'intervento in causa.

In occasione della prima udienza di trattazione il g.i., su conforme richiesta delle parti, ha assegnato i termini ex art. 183, invitando nell'occasione l'attore ad offrire opportuni chiarimenti su:

nesso di causalità ipotizzato tra le contestazioni in materia di formazione del bilancio 2010 e la pretesa risarcitoria esercitata al riguardo, definizione degli ambiti di responsabilità personale dei singoli convenuti.

Con memoria 183 n. 1 c.p.c. l'attore ha quindi provveduto a precisare le proprie contestazioni in relazione alla posizione dei singoli convenuti; ha invece espressamente dichiarato di rinunciare alla pretesa risarcitoria relativa ai lamentati vizi rilevati nella redazione del bilancio, riducendo a questo punto la domanda nei termini di cui alle conclusioni poi richiamate in sede di PC e qui riportate in epigrafe per un importo complessivo di euro 6.054.776,98 sulla scorta di una puntuale ridefinizione delle proprie contestazioni come da tab. a pag. 29 dell'atto che pare opportuno riportate integralmente come di seguito:

ATTO-FATTO DI MALA GESTIO	DANNO DIRETTO SUBITO DA GAMMA
Finanziamenti in favore di Beta e Alfa	€ 2.571.250,00
Cauzione in favore di Beta	€ 1.467.355,43
Pagamenti effettuati da B. utilizzando conti intestati a Gamma per finalità estranee all'attività della Società	€ 352.971,55
Contratti di leasing 704115, 708164, 719150	€ 1.663.200,00
TOTALE	€ 6.054.776,98

Alla successiva udienza 20.10.2015 il convenuto Z. ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio in relazione alle domande originariamente formulate nei confronti dei terzi chiamati Epsilon e N. i quali hanno ritualmente accettato la rinuncia a spese compensate e il g.i. ha dichiarato l'estinzione dei relativi rapporti processuali (a questo punto con definitiva estromissione dal giudizio del terzo chiamato N., mentre è rimasta in causa la società di revisione Epsilon in conseguenza delle chiamate dei convenuti Be. e B.).

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, su espresso invito del g.i., le parti hanno discusso con apposita memoria scritta della idoneità o meno della delibera assembleare di autorizzazione all'esercizio della azione di responsabilità qui in esame in relazione agli specifici addebiti ancora in contestazione e all'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

In sede di PC l'attore ha ribadito le proprie domande nei termini di cui alla già richiamata memoria 183 n. 1 c.p.c. ; l'interveniente liquidatore giudiziale ha invece riproposto in via principale la domanda originaria di condanna al pagamento del maggiore importo di euro 64.131.582,79 aderendo quindi solo in via subordinata alla domanda di condanna ridotta dall'attore ad un importo di euro 6.054.776,98. Per quanto attiene invece ai rapporti tra convenuti e terzi chiamati il convenuto Z. ha confermato ribadito dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio nei confronti del terzo L. già prospettata in sede di memorie; L. ha accettato la rinuncia e dichiarato a questo punto di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti della terza Delta che a sua volta ha dichiarato di accettare la rinuncia del L. chiedendo l'estinzione del relativo rapporto processuale a spese compensate.

Così rapidamente ricostruito l'iter del presente giudizio si può passare ad affrontare il merito delle diverse questioni discusse tra le parti, naturalmente nei limiti di quanto necessario ai fini della decisione.

A) La delibera assembleare di autorizzazione all'esercizio della azione di responsabilità.

La questione è stata sollevata d'ufficio dal g.i in corso di causa sul rilievo per cui il testo della delibera approvata fa inequivocabilmente riferimento a vizi rilevati nella formazione del bilancio 2010 ed a conseguenti (ipotizzati) profili di danno, dunque alla (sola) specifica contestazione di cui al precedente capo d) poi oggetto di rinuncia. A fronte di tale rilievo i convenuti hanno formalmente eccepito la carenza di rituale delibera assembleare autorizzativa in ordine alle diverse ed ulteriori contestazioni e richieste risarcitorie formulate dalla parte in relazione a

vicende (indiscutibilmente) non contemplate nel verbale depositato dall'attore a giustificazione dei propri poteri.

Su questo punto il Collegio ritiene fondate ed assorbenti le difese svolte dall'attore nella parte in cui sottolinea come la delibera in parola, al di là del menzionato riferimento ai vizi rilevati nel bilancio depositato e in aggiunta ad esso, recasse nel contempo espressa delega all'organo amministrativo ad "ampliare il raggio d'azione" della iniziativa autorizzata, secondo manifestazione di volontà che, avendo ad oggetto interessi disponibili propri del delegante, appare idonea ad offrire piena copertura alle domande formulate nella presente sede.

B) L'intervento del Liquidatore Giudiziale

Nel caso di specie l'interventore, muovendo dall'assunto in diritto secondo cui, in ipotesi di concordato con cessione dei beni omologato il liquidatore "non possiede la qualità di successore a titolo particolare ... il potere di gestione è da intendersi conferito nell'ambito del suo mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione ... mentre il debitore in ogni caso mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale", fin dal proprio atto di costituzione in giudizio ha inequivocabilmente chiarito che non intendeva affatto rivendicare un diritto proprio nei confronti di una ovvero tutte le parti in causa, così ampliando il thema decidendum, ma solo sostenere l'iniziativa già autonomamente assunta dalla Gamma rivendicando (espressamente in termini di intervento ad adiuvandum) un interesse qualificato all'esito del giudizio per il riflesso che questo avrebbe potuto avere per lo svolgimento della attività di liquidazione quale derivante "dalla possibilità concreta, dipendente dall'esito dello stesso, di variazione in positivo della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari della procedura concorsuale".

In simili termini, preso atto che le deduzioni in fatto proposte dall'interveniente in ordine alla configurazione della procedura omologata non sono state oggetto di contestazione da alcuna delle parti costituite, pare appena il caso di ricordare come, in fattispecie analoga (per quanto qui di interesse) di concordato con cessione dei beni ed azione di recupero crediti, la S.C. abbia senz'altro riconosciuto la legittimazione del liquidatore all'intervento (ad adiuvandum, in quanto mero gestore dei beni) sul presupposto che "la sopravvenienza del concordato determinava esclusivamente un interesse del concordato a controllare lo svolgimento giudiziale, atteso che l'eventuale esito della lite poteva assumere rilievo indiretto sulle operazioni concordatarie" (così da ultimo Cass. 16534/2012).

Ritenendo di non avere motivo di discostarsi da tale orientamento, il Collegio ritiene dunque ammissibile l'intervento del concordato Gamma nel presente giudizio - naturalmente nei limiti indicati di mero intervento ad adiuvandum prospettati dalla parte.

Proprio alla stregua di tale precisazione va subito rilevata la manifesta arbitrarietà della pretesa del concordato di riproporre autonomamente in sede di PC, in via principale, l'originaria domanda di condanna dei convenuti al pagamento del maggiore importo di euro 64.131.582,79 dunque con riproposizione delle contestazioni relative a presunti danni da "falso in bilancio" invece espressamente rinunciate dall'attore in sede di memoria 183 n. 1 c.p.c. Al riguardo rimane solo da sottolineare fin d'ora come l'ovvia esigenza a questo punto di tutti i convenuti di difendersi da tale pretesa (manifestamente priva di qualunque possibile giustificazione) dovrà necessariamente essere tenuta in conto in sede di determinazione finale delle spese di lite.

C) Eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle difese T. e C.

L'eccezione è stata proposta sul presupposto (in realtà non controverso in causa) che la sede operativa della società sarebbe stata sempre in Frosinone (dove appunto è stata poi aperta la procedura concorsuale e ritenuto accertato in sede penale il reato di bancarotta), laddove in Milano, formale sede legale, la società avrebbe avuto mera domiciliazione presso uno studio legale.

Al riguardo, si deve osservare che:

sotto il profilo formale, i convenuti hanno ommesso di provvedere ad una formale contestazione di tutti i possibili criteri di radicamento della competenza e in particolare di quello relativo al foro generale dei convenuti;

nel merito, le circostanze di fatto così dedotte in causa, quali pertinenti alla speciale disciplina delle procedure di cui al RD 267/42, devono reputarsi semplicemente irrilevanti ai fini del presente giudizio invece relativo ad una ordinaria azione di responsabilità risarcitoria sottratta all'ambito applicativo dell'art. 24 L. fall.

L'eccezione deve essere pertanto rigettata.

D) Le "precisazioni" della domanda proposte dall'attore in sede di memoria 183 n. 1 c.p.c.

Come sopra già evidenziato in sede di memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. l'attore ha unilateralmente ridefinito le proprie domande nei termini sintetizzati nella tabella sopra riportata, rinunciando espressamente alla originaria domanda risarcitoria (per euro 59.470.944)

relativa alle contestazioni in materia di redazione del bilancio - ma nel contempo rinunciando altresì implicitamente alle contestazioni non più riproposte sopra richiamate sub b) ed e).

Per questa parte va dunque pronunciata formale dichiarazione di estinzione del rapporto processuale per rinuncia agli atti da parte dell'attore, con contestuale condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite sostenute da convenuti e terzi chiamati fino al deposito delle memorie ex art. 183 n. 1 c.p.c. (in mancanza di qualsivoglia accordo raggiunto tra le parti sul punto).

Sotto diverso profilo è da rilevare come l'attore, con la medesima memoria, abbia ritenuto di poter "precisare" la propria domanda contestando ulteriori pagamenti indebiti effettuati personalmente dal convenuto B. (questa volta per euro 352.971,55 a fronte di una precedente contestazione per euro 282.000) ed inoltre introducendo una domanda completamente "nuova" in materia di stipula di contratti di leasing (in questo caso con una richiesta risarcitoria per euro 1.663.200): per questa parte, venendo in rilievo contestazioni relative a condotte e conseguenti eventi di danno "diversi" e "aggiuntivi" rispetto a quelli originariamente contestati, deve ritenersi che, pur tenendo conto dell'ampio spazio riconosciuto in materia dalla recente pronuncia SS.UU. 12310/2015, va doverosamente dichiarata l'inammissibilità delle menzionate domande.

E) Sul merito dei fatti di causa e la posizione dei singoli convenuti A parere del Collegio non pare in alcun modo revocabile in dubbio l'effettiva illegittimità delle residue operazioni in esame, di fatto non contestata da alcuno dei convenuti.

Al riguardo si deve ancora osservare quanto segue.

Gli addebiti di cui alla contestazione sub c) Sui fatti in esame si è pronunciato soltanto il convenuto B. (che personalmente aveva disposto tutti quanti i bonifici in parola) riconoscendo sostanzialmente l'utilizzo a fini personali delle somme in parola, limitandosi a questo punto a "giustificare" tale condotta come riconducibile ad "anticipazioni" su somme a lui spettanti. Ai fini di causa la parte ha quindi proposto eccezione di estinzione per compensazione del relativo credito risarcitorio vantato dall'attore con opposte ragioni di credito da lui stesso vantate nei confronti della società e già riconosciute in sede di concordato.

Sul punto nulla ha replicato l'attore e pertanto, accolta l'eccezione così proposta, va riconosciuta la sopravvenuta elisione delle conseguenze dannose della condotta qui in esame, con conseguente effetto liberatorio di tutti i convenuti nei rapporti con l'attore e pertanto senza alcuna esigenza di approfondire il tema di eventuali corresponsabilità degli stessi.

Gli addebiti di cui alla contestazione sub a) Attengono tutti (per come contestati dall'attore) a gravosi impegni finanziari posti a carico della Gamma al di fuori di ogni collegamento con esigenze e/o attività proprie della società ma piuttosto ed esclusivamente allo scopo di fronteggiare pesanti esposizioni debitorie di soggetti terzi, senza alcun corrispettivo e soprattutto senza alcuna garanzia per la Gamma (nell'ipotesi sub a3 addirittura attraverso la stipula di fittizi contratti commerciali) con la concretizzazione infine del grave pregiudizio patrimoniale maturato in capo alla società (per gli importi di cui in contestazione) a seguito del fallimento dei soggetti "beneficiari" e quindi in diretta conseguenza dei rischi indebitamente addossati alla società onerata.

Come detto in relazione a tale ricostruzione dei connotati essenziali della vicenda nessuna specifica difesa è intervenuta da parte dei convenuti, per cui deve essere qui senz'altro riconosciuta l'illegittimità delle operazioni in parola e quindi la sussistenza dei presupposti della pretesa risarcitoria al riguardo avanzata dall'attrice, salvo andare a verificare l'effettivo fondamento dei profili di responsabilità personale contestati nei confronti di ciascuno dei convenuti.

Sotto tale profilo nessun dubbio pare seriamente proponibile in ordine alla posizione personale dell'AD B. che ha personalmente provveduto a concludere tutte e tre le operazioni in esame.

La parte pretende di difendersi invocando effettive responsabilità decisionali in capo agli altri convenuti T. e Z., secondo prospettazione che tuttavia (ove accolta, in adesione alle domande dell'attrice) potrebbe al più fondare una ipotesi di corresponsabilità solidale degli altri convenuti ma in nessun caso escludere la personale responsabilità del formale titolare del potere amministrativo che ha direttamente posto in essere l'atto illegittimo pregiudizievole per gli interessi della società.

Per quanto attiene invece alla posizione degli altri convenuti occorre partire dal dato (non controverso in causa) che tutte e tre le operazioni in parola sono state concluse dall'AD senza passare attraverso una delibera del CdA o qualsivoglia formale comunicazione.

In tale contesto, con le precisazioni proposte in memoria 183 n. 1 c.p.c., l'attore pone a fondamento della rivendicata responsabilità degli altri convenuti:

i) la presumibile partecipazione e cointeressenza nelle operazioni in parola dei consiglieri M. e

Z. in relazione alle operazioni sub a1) e a3) realizzate in favore di Beta sul presupposto che i menzionati convenuti sedevano all'epoca nei CdA di entrambe le società;

ii) la presumibile partecipazione e cointeressenza del Presidente del CdA T. nella operazione sub a3) in quanto finalizzata alla immediatamente successiva costituzione di un deposito bancario in favore della distinta Kappa srl, all'epoca socio di maggioranza di Gamma in tesi riferibile proprio al Testa - secondo prospettazione in fatto non contestata da alcuno dei convenuti;

iii) la corresponsabilità di tutti i convenuti in relazione alle operazioni in parola in ragione di una lamentata omissione di controllo.

Al riguardo, lette le difese svolte dai convenuti, si osserva quanto segue.

I presupposti di fatto invocati dall'attore sub i) risultano non rispondenti al vero giacchè: i convenuti M. e Z. risultano entrati nel CdA di Gamma solo in data ampiamente successiva alla conclusione dell'operazione sub a3) per cui di questa non possono essere in alcun modo ritenuti diretti responsabili; gli stessi cessavano d'altro canto dagli incarichi in Beta nel settembre 2009, dunque diversi mesi prima della concessione del finanziamento in favore di Beta contestato sub a1), per cui viene a cadere l'unico elemento indiziario su cui l'attore ha fondato l'ipotesi di un diretto coinvolgimento dei convenuti nell'operazione in esame.

Quanto ai rilievi sub ii) il convenuto T. non ha specificamente contestato nessuno degli elementi della ricostruzione dei fatti proposta dall'attore, quali sopra sinteticamente richiamati, limitandosi ad una generica invocazione degli ampi poteri del formale AD B.

Alla stregua di tale considerazione ritiene il Collegio che la finalizzazione dell'intera operazione a beneficio di Kappa e la peculiare posizione personale del Testa all'interno della società in parola (circostanze come detto non contestate in atti e come da reputarsi pienamente provate in atti), insieme con la posizione di Presidente del CdA dallo stesso rivestita in Gamma, fanno ragionevolmente ipotizzare un pieno accordo tra il T. e il B. in ordine alla realizzazione dell'operazione ma in ogni caso fanno necessariamente escludere la possibilità che l'operazione sia stata realizzata ad insaputa del Testa, facendo così emergere (quanto meno) una grave omissione del convenuto al dovere di intervento espressamente previsto ex art. 2382 comma 2° c.c.

Paiono invece non condivisibili le valutazioni proposte dall'attore sub iii) in materia di "omesso controllo" asseritamente addebitabile nei confronti di tutti i convenuti.

Per quanto riguarda la posizione dei membri del CdA l'assunto risulta in tutta evidenza (erroneamente) ricalcato sulla originaria "responsabilità da omesso controllo sul generale andamento della gestione" di cui alla previgente formulazione del comma secondo dell'art. 2392 c.c. nella parte ormai abrogata, con la sola sopravvivenza del ben distinto obbligo di intervenire ove "a conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società" - secondo previsione indiscutibilmente riferibile ad una condizione positiva di "effettiva" conoscenza (come tale suscettibile di piena prova in fatto) e non invece di mera "possibilità" astratta di conoscenza come preteso dall'attore (significativo al riguardo che il difensore di parte invochi sul punto, sia in memoria 183 n. 1 che in conclusionale, il precedente di cui Cass. 319/2013 senza avvedersi che la pronuncia fa espresso riferimento a vicende precedenti l'entrata in vigore della riforma 2003 e dunque appunto al presupposto normativo di cui al previgente comma 2° dell'art. 2392 c.c., come espressamente sottolineato nella motivazione della sentenza).

Il tema risulta certamente più delicato per quanto attiene alla posizione dei sindaci - quali indiscutibilmente investiti di delicate funzioni di controllo sulla corretta gestione sociale - e richiederebbe di per sé un approfondito esame di tutte le circostanze del caso concreto alla luce delle specifiche contestazioni concretamente mosse dall'attore allo scopo di verificare la sussistenza o meno di una violazione dei doveri inerenti la carica.

Nel caso di specie ogni approfondimento al riguardo appare tuttavia semplicemente superfluo ai fini del presente giudizio, di natura risarcitoria, nella impossibilità di ravvisare un effettivo nesso di causalità (già a livello di mera prospettazione di parte prima ancora che di prova) tra la condotta lamentata e il pregiudizio economico di cui viene chiesto ristoro.

Invero, se l'operazione 3/09 risulta "coperta" sotto le vesti di una ordinaria operazione commerciale, può certo ipotizzarsi che sarebbe stata rilevabile dalle scritture contabili la concessione dei finanziamenti - manifestamente ingiustificata - in favore di Alfa e Beta, ma inevitabilmente ad operazioni già eseguite e a contratti già stipulati. In tal senso una responsabilità dei sindaci potrebbe (in astratto) certamente essere invocata solo secondo le seguenti alternative:

- in relazione a pregiudizi patrimoniali conseguenti ad analoghe condotte successive, quali propriamente rese possibili o quanto meno favorite dall'omesso intervento dei sindaci sulle condotte illegittime qui in esame e in tesi colpevolmente non rilevate o comunque non

denunciate - ma nessuna contestazione in tal senso risulta nel caso di specie;
- in relazione alle medesime condotte illegittime "scoperte" solo nell'ipotesi che un tempestivo intervento dei sindaci (con opportuna sollecitazione del CdA ovvero denuncia ai soci o al Tribunale ex art. 2409 c.c., con il conseguente avvio di mirate azioni giudiziarie) avrebbe potuto essere idoneo ad elidere il pregiudizio patrimoniale concretizzatosi in capo alla Gamma per cui si agisce in questa sede: nella specie, nell'ipotesi che le "beneficiate" Alfa e Beta, successivamente dichiarate fallite, fossero state in origine in grado di provvedere alle dovute restituzioni ove tempestivamente messe in mora, attraverso iniziativa di nuovi amministratori o anche di un amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c.

Di tutta evidenza come, sotto tale secondo profilo, verrebbero in rilievo specifiche circostanze di fatto che avrebbero dovuto essere innanzitutto oggetto di specifica deduzione e poi di prova da parte dell'attore e invece risultano non solo estranee ma addirittura incompatibili con la prospettazione di parte in cui si lamenta piuttosto che già all'epoca dei fatti Alfa e Beta sarebbero state in realtà "in condizioni di conclamata insolvenza" (v. pag. 7 dell'atto di citazione). In fatto pare comunque appena il caso di sottolineare come (secondo la stesa ricostruzione dell'attore) le somme in parola non siano mai pervenute nelle case delle società beneficiate, per andare piuttosto fin dall'origine a coprire una precedente esposizione bancaria, per cui pare del tutto evidente che una (eventuale) più tempestiva "scoperta" dell'illecito non sarebbe stata in grado di modificare in alcun modo il pregiudizio già interamente maturato in capo alla società.

Alla stregua di tali considerazioni il Collegio ritiene dunque di poter affermare la responsabilità del convenuto B., e accogliere quindi la relativa domanda risarcitoria, limitatamente ai fatti di cui alle contestazioni richiamate al precedente capo a); la corresponsabilità invece del T. in relazione al solo addebito di cui al precedente capo a2).

Le determinazioni in materia di spese di lite seguono la soccombenza, tenendo conto sia della posizione della società attrice quale rappresentata dai propri organi sociali sia dell'intervento in causa del "concordato Gamma" rappresentato dal liquidatore giudiziario (addirittura con la formulazione di conclusioni parzialmente difformi da quelle dell'attore, come già sopra evidenziato), nonostante l'unicità (per quanto emerso in causa) del patrimonio di riferimento.

Nel merito si ritiene dunque che la parte attrice e l'interveniente "concordato Gamma" debbano essere condannati alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti B., Be., C., L., M., Z. e Z., liquidate come da dispositivo tenendo conto delle domande formulate, della entità delle pretese risarcitorie esercitate (quale doverosamente comprensiva della originaria richiesta risarcitoria per euro 59.470.944 rinunciata dall'attore solo in memoria 183 n. 1 e poi riproposta dall'interveniente in sede di conclusioni finali) della effettiva complessità ed articolazione delle difese rispettivamente svolte al riguardo.

A fronte della situazione di soccombenza reciproca (v. Cass. 22381/2009; da ultimo Cass. 3438/2016) venuta a determinarsi nei rapporti tra attore ed interveniente da un lato e i convenuti Bozzini e Testa dall'altro a seguito della richiamata rinuncia dell'attore a parte preponderante delle pretese risarcitorie inizialmente proposte e all'accoglimento solo parziale delle domande invece coltivate fino alla conclusione del giudizio nonché alla ritenuta inammissibilità delle autonome domande risarcitorie proposte in via principale dall'interveniente adesivo in sede di PC ritiene invece il Collegio di limitare la condanna dei menzionati convenuti alla rifusione delle spese di limite sostenute dall'attore in una percentuale del 25% dell'intero corrispondente alla porzione di domanda accolta, liquidata come da dispositivo.

F) Sui rapporti con i terzi chiamati.

Per questa parte si ritiene necessario procedere ad una puntuale distinzione tra le diverse posizioni.

Il convenuto C. ha insistito fino in sede di PC e poi di memorie conclusionali con una domanda di manleva nei confronti della terza Delta.

Lo stesso tuttavia (come prontamente eccepito dalla difesa della parte chiamata) non ha provveduto alla chiamata nei termini di legge in sede di comparso di costituzione ma ha piuttosto chiesto, in sede di prima udienza di trattazione, di essere rimesso in termini per la chiamata di terzo adducendo di essere venuto solo tardivamente a conoscenza dell'esistenza del contratto di assicurazione stipulato da Gamma con Delta. Tale richiesta è stata tuttavia rigettata dal g.i. che ha ritenuto non provato il fondamento di fatto così dedotto. Ciò nonostante il convenuto ha ritenuto di poter comunque proporre domanda nei confronti della terza chiamata Delta (già in causa quale chiamata da altri convenuti) semplicemente provvedendo a notificare alla stessa la propria memoria 183 n. 1 c.p.c. contenente la relativa domanda.

A parere del Collegio una simile pretesa di superare decadenze già maturate in mancanza di un provvedimento di rimessione in termini da parte del giudice precedente (ed anzi contrastando

un provvedimento di segno avverso) si pone in tutta evidenza al di fuori dell'ambito dei poteri riconosciuti alle parti del giudizio e deve pertanto essere dichiarata inammissibile. Ritenuto pertanto che, alla stregua delle menzionate considerazioni, la "chiamata" in esame non possa reputarsi "giustificata" quale conseguenza della originaria iniziativa processuale dell'attore, devono necessariamente essere poste a carico della parte che ha arbitrariamente provveduto alla chiamata di terzi le relative spese di lite, a prescindere in questo caso dall'esito del giudizio nei confronti dell'attore.

In relazione alla domanda di manleva proposta nei suoi confronti dal convenuto B. la terza Epsilon ha invocato l'inoperatività della polizza invocata, formulata secondo la clausola claims made sul presupposto che nell'arco temporale di vigenza 2012 non sarebbe pervenuta alla compagnia denuncia del "sinistro" per cui qui si procede.

Il chiamante ha in realtà dedotto l'avvenuta denuncia di sinistro in termini attraverso comunicazione del broker assicurativo Mi spa, facendo riferimento ad una missiva Mi 16.5.2013 (dunque di data successiva a quella rilevante ai presenti fini) che effettivamente richiama una precedente comunicazione 1.2.2012 ma dall'esame del documento (ritualmente in atti) risulta come lo stesso recasse in realtà menzione della sola messa in liquidazione della società e del "rigetto", all'epoca, della proposta di azione di responsabilità - in effetti deliberata solo alla successiva data del 22.6.2002. Nessun'altra comunicazione o altra prova risulta al riguardo prodotta in atti da parte del chiamante, ovviamente gravato dell'onere di provare il fondamento del diritto vantato, e pertanto non può essere accolta la domanda in esame.

Dall'esame degli atti e delle memorie di causa, tenuto conto delle valutazioni di merito svolte nelle pagine precedenti, appaiono invece pienamente "giustificate" le chiamate di terzo proposte nei confronti di Iota e Lambda (dal convenuto Z.), Zeta (dal convenuto B.) e Theta (dal convenuto B.) in conseguenza della iniziativa dell'attore supportata dall'interveniente qui reputata infondata e pertanto agli stessi andranno integralmente addebitate le spese di lite relative alla chiamata, naturalmente tenendo conto anche per questa parte delle difese effettivamente svolte (nonché della comunanza delle difese svolte da Iota e Lambda da parte di un medesimo difensore).

Alle medesime conclusioni si ritiene qui di dover infine pervenire anche in relazione alle spese della chiamata di terzo nei confronti di Epsilon da parte dei convenuti Be. e B., sul presupposto che la chiamata notificata, al di là della effettiva genericità della formulazione del testo, potesse in realtà reputarsi idonea ad instaurare un rituale contraddittorio con la menzionata società di revisione (tenuto conto delle responsabilità inerenti le funzioni da questa svolta) quanto meno in relazione alla approvazione del bilancio di esercizio 2010 cui faceva riferimento la principale responsabilità risarcitoria invocata dall'attrice nell'originario atto di citazione; al riguardo rimane solo da sottolineare ancora come per questa parte della originaria domanda l'attore abbia proposto dichiarazione di rinuncia solo in sede di memoria 183 n. 1 mentre l'interveniente ha (ingiustificatamente) ritenuto di poter coltivare autonomamente la domanda fino alla conclusione del giudizio - con conseguenti esigenze di difesa da parte di convenuti e terzi chiamati.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta le eccezioni dei convenuti in ordine alla ammissibilità dell'intervento ad adiuvandum del liquidatore giudiziale;
- 2) dichiara l'estinzione dei rapporti processuali tra l'attore e tutti i convenuti e terzi chiamati in relazione alle originarie contestazioni di cui ai punti b), d) ed e) di cui in motivazione per rinuncia agli atti da parte dell'attore;
- 3) dichiara l'inammissibilità della domanda principale dell'interveniente di condanna dei convenuti al pagamento di un importo di euro 64.131.582,79 a titolo di risarcimento di danni;
- 4) dichiara l'improcedibilità delle domande formulate dall'attore in sede di memoria 183 n. 1 c.p.c. in relazione alle contestazioni "nuove" di pagamenti indebiti per euro 70.971,55 da parte del convenuto B. nonché di stipula dei contratti di leasing nn. 704115, 708164, 719150;
- 5) dichiara l'improcedibilità della chiamata di terzo proposta dal convenuto C. nei confronti di Delta;
- 6) dichiara l'estinzione dei rapporti processuali tra il convenuto Z. e il terzo chiamato L., nonché tra il menzionato L. e la terza chiamata Delta a spese compensate tra le parti per rinuncia agli atti, rispettivamente, dei chiamanti Z. e L., ritualmente accettate dalle rispettive controparti;
- 7) accerta la responsabilità del convenuto B. in relazione alle contestazioni di cui ai punti a) e

- c) di cui in motivazione per un importo complessivo di euro 4.607.890,00;
- 8) accerta il fondamento della eccezione di parziale compensazione sollevata dal convenuto B. e conseguentemente dichiara estinto per compensazione il credito risarcitorio di cui al capo precedente limitatamente all'importo di euro 296.875,00;
- 9) per l'effetto condanna il convenuto B. al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro 4.311.015,00 oltre interessi e rivalutazione;
- 10) accerta la responsabilità del convenuto T. in relazione alla contestazione di cui al capo a2) di cui in motivazione e per l'effetto condanna il menzionato convenuto a concorrere, in solido con il convenuto B., al pagamento in favore dell'attore di un importo di euro 1.469.310,00 oltre interessi e rivalutazione;
- 11) rigetta tutte le ulteriori domande proposte dall'attore;
- 12) rigetta la domanda di manleva proposta dal convenuto B. nei confronti della terza chiamata Delta;
- 13) condanna i convenuti B. e T., in solido tra loro, alla rifusione di spese di lite in favore dell'attore e del concordato interveniente limitatamente ad un importo di euro 879,60 per spese ed euro 21.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e cpa;
- 14) condanna la società Gamma in liquidazione e il "concordato Gamma" alla integrale rifusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti L., M., Z., Z., C., Be., B., nonché dei terzi chiamati Zeta, Theta, Iota, Lambda e Epsilon per i seguenti importi a titolo di compensi:
euro 40.000,00 ciascuno in favore dei convenuti Be., B. e C.;
euro 30.000,00 ciascuno in favore dei convenuti L., M. e Z.i nonché della terza chiamata Epsilon;
euro 24.500,00 in favore del convenuto Z.;
euro 18.000,00 ciascuno in favore di Theta e Zeta;
euro 21.000,00 complessivamente in favore di Iota e Lambda;
- 15) condanna il convenuto C. alla integrale rifusione delle spese di lite inerenti la chiamata di terzo proposta nei confronti di Delta che si liquidano in un importo di euro 10.000,00 a titolo di compensi;
- 16) condanna il convenuto B. alla integrale rifusione delle spese di lite inerenti la chiamata di terzo proposta nei confronti di Delta che si liquidano in un importo di euro 15.000,00 a titolo di compensi;
- importi di spese di lite maggiorati tutti come per legge per spese generali, Iva e cpa.